

N. [REDACTED] R.G.N.R.  
N. [REDACTED] R.G.G.I.P.

Sentenza n. 267/2022  
Data del deposito 05 DIC 2022  
Trasmesso estratto al P.M. il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

**SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE**  
**Art. 425 c.p.p.**

Repubblica Italiana  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, all'esito dell'odierna udienza preliminare, ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:

- [REDACTED]

libero - assente

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Andrea MAGADDINO, del Foro di Trapani, assente, sostituito dall'Avv. Federica Magaddino del Foro di Trapani, giusta delega orale;

**IMPUTATO**

art. 372 c.p. perché, deponendo come testimone davanti al Tribunale civile nell'ambito di ricorso ex art. 703 cpc promosso da [REDACTED] contro [REDACTED] ed inerente alla reintegra nel possesso di un passaggio ostruito da un muro (RG n. [REDACTED]), affermava il falso e negava il vero dichiarando dapprima che i lavori di ristrutturazione da parte di [REDACTED] erano iniziati all'incirca tre anni prima, dopo la morte della suocera; subito dopo dichiarando invece che i medesimi lavori erano "iniziati nel luglio di quest'anno, 2021".

In Trapani, 8 settembre 2021.

1 *by*

N. [REDACTED] R.G.N.R.  
N. [REDACTED] R.G.G.I.P.

**Parte civile:**

- [REDACTED]  
[REDACTED] assente, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] presente

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Maurizio Agnello ha concluso nei seguenti termini: insiste nella richiesta di rinvio a giudizio

Il difensore della parte civile ha concluso nei seguenti termini: si associa alla richiesta del Pubblico Ministero e depositata comparsa conclusionale e nota spese

Il difensore dell'imputata ha concluso nei seguenti termini: emissione di sentenza di non luogo a procedere.

**MOTIVAZIONE**

Dalla disamina degli atti presenti nel fascicolo del P.M. - nessuno dei quali risulta viziato da inutilizzabilità patologica - emerge l'insussistenza dell'ipotesi di reato contestata nei confronti di [REDACTED]

Al medesimo si contesta di avere reso una deposizione mendace nel procedimento civile (RG [REDACTED]) celebratosi dinanzi al Tribunale di Trapani e promosso dal sig. [REDACTED] nei confronti del fratello [REDACTED] per la reintegra del possesso di un passaggio ostruito da un muro.

Escusso nella qualità di testimone all'udienza del 8.9.21, il [REDACTED] - che è cognato delle parti del giudizio - affermava che i lavori di ristrutturazione (fra cui l'edificazione del muro oggetto di contestazione) sarebbero stati avviati dal [REDACTED] dopo la morte della suocera, avvenuta circa tre anni prima. A precisazione di quanto riferito, il teste soggiungeva che l'attività edilizia sarebbe iniziata nel mese di luglio dell'anno 2021.

Nel verbale redatto dal Giudice civile, si dava atto che il difensore della parte ricorrente [REDACTED] faceva intendere al teste, gesticolando, l'erroneità di quanto dichiarato.

A quel punto, il [REDACTED] concludeva nel senso di non ricordare la data esatta dell'inizio e della fine dei lavori, ribadendo che gli stessi sarebbero collocabili dopo la morte della suocera, proprietaria originaria dell'immobile.

Sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice dichiarava la decadenza dall'azione promossa dalla parte ricorrente, rigettandone la domanda.

Così ricostruiti i fatti, si ritiene che le dichiarazioni testimoniali rese dall'imputato non possano considerarsi false poiché frutto di un'elaborazione progressiva del ricordo che, nel suo complesso, è apparso in linea con gli elementi accertati nel procedimento e con la versione resa dagli altri testimoni.

Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dal Giudice che, in merito alle dichiarazioni rese dal testimone [REDACTED] affermava che la divergenza tra le risposte fornite in merito alla perimetrazione temporale delle opere edilizie *"fa propendere per la formulazione di un giudizio di non genuinità della stessa...al contrario, paiono, invece, autentiche le dichiarazioni rese in prima battuta dal teste, posta la loro perfetta corrispondenza rispetto a quanto riferito dal [REDACTED] (vedasi ordinanza in data 17.9.21, in atti).*

Può pertanto giungersi alla conclusione che l'imputato abbia fornito al Giudice fatti conformi al vero che, per una probabile labilità del ricordo, erano stati temporaneamente sovvertiti salvo poi essere nuovamente ricondotti al nucleo originario, nell'ambito di un percorso valutativo non scevro da indebite sollecitazioni effettuate dal difensore di una delle parti in causa.

La dichiarazione dell'imputato - secondo cui i lavori di ristrutturazione effettuati dal [REDACTED] [REDACTED] sarebbero stati iniziati nel mese di luglio 2021 - risultava inverosimile e frutto di un palese errore che, per di più, veniva espressamente ritrattato dal testimone prima ancora che si concludesse la sua deposizione.

Sotto questo profilo, potrebbe anche riconoscersi l'operatività della causa di non punibilità della ritrattazione ai sensi dell'art. 376 co. 2 c.p. avendo il testimone corretto la propria precedente dichiarazione, non conforme al vero, in un momento antecedente alla definitività della pronuncia emessa nella sede civile.

In presenza di questi elementi, si ritiene comunque non integrato l'elemento psicologico del reato contestato e si impone la pronuncia di una sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato.


N. [redacted] R.G.N.R.  
N. [redacted] R.G.G.I.P.

assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione contestuale.

Trapani, 05/12/2022

Il Giudice



Letto in udienza e depositato in  
Cancellaria.

Trapani, 05 DIC. 2022

IL FUNZIONARIO QUARTIERE  
Dall'Ufficio di Trapani

